

BREXIT: INTERESSI, DIVIDENDI E ROYALTIES



20
23

LONDON

Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Sackville House, 40 Piccadilly

W1J 0DR , LONDRA

☎ +44 20 7292 3910

☎ +44 20 7292 3911

✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE

Ufficio di Londra | Desk Brexit

a cura del Dott. Vincenzo Borelli

supervisione Help Desk Brexit

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi &
Irene Caterina Luca | Nucleo Grafica

BREXIT: IMPLICAZIONI FISCALI SUL PAGAMENTO DI INTERESSI, DIVIDENDI E ROYALTIES TRA SOCIETA' DEL REGNO UNITO ED ITALIA

Indice

Introduzione	4
Direttiva 96/2011/UE (“Madre-Figlia”)	4
Direttiva 2003/49/UE (“Interessi e Royalties”)	5
Implicazioni fiscali della Brexit	5

INTRODUZIONE

Prima dell'entrata in vigore di Brexit, la normativa comunitaria garantiva uniformità e semplificazione delle regole fiscali a livello europeo tra il Regno Unito ed il resto degli Stati Membri in relazione ai pagamenti di interessi, royalties e dividendi. Tale framework legislativo garantiva l'eliminazione della doppia tassazione e dell'applicazione di ritenute alla fonte (withholding tax) sui pagamenti sopra menzionati di interessi, dividendi e royalties.

DIRETTIVA 96/2011/UE ("MADRE-FIGLIA")

In relazione ai dividendi ad esempio, la Direttiva Europea 96/2011/UE, cosiddetta "Madre-Figlia", nata dall'esigenza di introdurre per Gruppi di società di Stati Membri diversi, disposizioni fiscali neutre sotto il profilo della concorrenza, prevede che, al rispetto di alcune condizioni (sotto elencate), il pagamento dei dividendi da parte di una società sussidiaria ("Figlia") stabilita in uno Stato Membro alla società azionista ("Madre") stabilita in un altro Stato Membro, non sconti alcun prelievo di imposte (withholding tax) nel Paese della società Figlia.

CONDIZIONI:

- gli enti coinvolti devono essere società di capitali;
- la società madre deve detenere una partecipazione diretta al capitale della figlia non inferiore al 10%;
- le società devono essere residenti in uno stato membro dell'Ue;
- le società devono essere soggette a tassazione nello stato di residenza;
- la partecipazione deve essere detenuta per almeno due anni.

DIRETTIVA 2003/49/UE ("INTERESSI E ROYALTIES")

Analogamente, la Direttiva 2003/49/UE su interessi e royalties elimina le ritenute alla fonte dai relativi pagamenti tra società associate. Per associato si intende quando una società detiene:

il 25% o più del capitale sociale dell'altra o

il 25% o più dei diritti di voto dell'altra.

IMPLICAZIONI FISCALI DELLA BREXIT

Con l'avvento della Brexit, le direttive hanno continuato ad applicarsi al Regno Unito durante il periodo di transizione, terminato però il 31 dicembre 2020. Oggi, l'applicazione al Regno Unito della Direttiva Europea Madre-Figlia e di quella su interessi e royalties non è più possibile. Ciò sta a significare che alcuni pagamenti da e verso società del Regno Unito saranno soggetti a ritenuta alla fonte. Questo comporta che le società italiane ed inglesi debbano oggi tenere in considerazione ed essere preparate ad un nuovo regime fiscale.

Nel Regno Unito, con le modifiche annunciate in sede di Spring Budget, sono infatti state abolite le disposizioni di cui alle sections 757-767 dell'Income Tax Act con effetto dal 1° giugno 2021. A partire da quella data, interessi e royalties pagati a imprese associate residenti in Paesi Europei saranno quindi soggetti alla normativa applicabile ai pagamenti nei confronti di tutti i soggetti non residenti con conseguente applicazione di una ritenuta alla fonte del 20%.

Tale ritenuta può essere ridotta in applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni.

Nel caso specifico dei flussi tra Regno Unito ed Italia, in virtù della Convenzione contro le doppie imposizione entrata in vigore tra i due paesi il 1° gennaio 1991, tali ritenute possono essere ridotte, ricorrendone le condizioni, al 10% per quanto riguarda gli interessi (art. 11) e all'8% per le royalties (art.12).

La tabella seguente mostra, solo a titolo esemplificativo, le aliquote ridotte applicabili a determinati pagamenti, in base alla legislazione nazionale dei territori interessati e ai relativi accordi di doppia imposizione (nel nostro caso tra Italia e Regno Unito). È infatti necessario far riferimento al Trattato di Doppia imposizione Italia-

Regno Unito per ottenere tutte le specifiche relative al reddito in questione e per trarre vantaggio della riduzione, dove previsto, di tali aliquote delle ritenute alla fonte.

	Dividendi	Interessi	Royalties
Pagamenti da Italia a UK	5%	10%	8%
Pagamanti	5%	10%	8%

È possibile che in futuro il Regno Unito rinegoziera' alcuni trattati di doppia imposizione esistenti in modo da replicare la posizione attuale. In alternativa, alcuni paesi dell'UE possono modificare le proprie norme fiscali nazionali per ottenere lo stesso risultato. Nel frattempo, molte aziende dovranno agire per gestire la propria posizione che andrà ad impattare i loro cash flow.

N.b. Si tenga comunque in considerazione che il Regno Unito non applica alcuna ritenuta sui dividendi realizzati da società britanniche.

Nota importante: Il manuale non è diretto a fornire una guida completa o un parere fiscale specifico sui cambiamenti in atto post-Brexit. In particolare, specifiche problematiche e tematiche trattate nel manuale potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti.



www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency) 
[@ITALondon_](https://twitter.com/ITALondon_) 
[@italondon_](https://www.instagram.com/italondon_) 
Italian Trade Agency 